



# CIRCOLARE SETTIMANALE DELLO STUDIO

NUMERO 1 DEL 9 GENNAIO 2023

## LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023

### Credito di imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale

Commi 2 - 9

La norma riconosce anche **per il primo trimestre 2023** i contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, previsti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale già concessi nel corso dell'anno 2022 elevando la percentuale.

In sintesi:

<b>Credito imprese energivore</b>	45%
<b>Credito imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW</b>	35%
<b>Credito imprese gasivore</b>	45%
<b>Credito imprese non gasivore</b>	45%

### Modifiche al regime forfettario

Commi 54

Si innalza a **85 mila euro**, la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare **un'imposta forfettaria del 15 per cento** sostitutiva di quelle ordinariamente previste.

La disposizione prevede inoltre che tale agevolazione **cessa immediatamente di avere applicazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro**, senza aspettare l'anno fiscale seguente.



---

## Flat tax incrementale

Commi 55 - 57

Per il solo anno 2023 e a determinate condizioni, viene introdotta per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo **che non applicano il regime forfettario**, una tassa piatta al **15 per cento** da applicare alla parte degli  **aumenti di reddito rispetto ai redditi registrati nei tre anni precedenti**. Tale aumento, che costituisce anche la **base imponibile** a cui applicare l'imposta al 15%, **non può essere superiore a 40.000 euro**.



## Ammortamento fabbricati imprese commercio al dettaglio

Commi 65 - 71

Le quote di ammortamento del **costo dei fabbricati strumentali** di ipermercati, supermercati, discount, grandi magazzini, commercio al dettaglio, ed empori sono **deducibili con applicazione di un coefficiente del 6%** invece dell'attuale 3%.

Tale disposizione si applica per il **periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i quattro periodi di imposta successivi**.

## Proroga per il 2023 agevolazioni per l'acquisto prima casa under 36

Commi 74 - 75

La norma proroga per l'anno 2023 le agevolazioni previste per favorire l'acquisto della prima casa dai giovani under 36 attualmente fissata al 31.12.2022.

## Assegnazione agevolata ai soci

Commi 100 - 105

Tornano le **agevolazioni fiscali** per le cessioni o assegnazioni, **di beni immobili e di beni mobili registrati, ai soci**, tramite l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP e riduzione dell'imposta di registro.



---

### **Termine previsto 30 settembre 2023.**

L'imposta sostitutiva prevista è l'8% elevata al 10,5% per le società di comodo.

Le riserve in sospensione possono essere affrancate con applicazione dell'imposta sostitutiva del 13%.

Alle stesse condizioni dell'assegnazione è agevolabile la **cessione ai soci** e la **trasformazione** delle società **in società semplice**.

## **Estromissione dei beni delle imprese individuali**

### Comma 106

Il comma in esame riprende l'applicazione delle previsioni contenute nella Legge di bilancio 2016 che aveva disposto l'applicazione opzionale, per gli imprenditori individuali, **di estromettere i beni dall'impresa**, con il pagamento di una imposta sostitutiva dell'8%

- ◆ alle esclusioni dei **beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022**,
- ◆ poste in **essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023**.

## **Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni -**

### Commi 107 - 109

Riapre la possibilità di rideterminare il valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni, **estesa per la prima volta anche ai titoli, quote, diritti negoziati nei mercati regolamentari o nei sistemi multilaterali di negoziazione**.

L'imposta sostitutiva viene elevata al 16% (invece del precedente 14%).

Il giuramento della perizia e il versamento della prima rata dovranno avvenire entro il 15 novembre 2023.

## **Attività di presidio preventivo attribuzione partite IVA**

### Commi 148 - 150

Le disposizioni in esame **rafforzano l'attività di presidio preventivo** connesso all'**attribuzione** e all'**operatività** delle **partite IVA**. In particolare, la norma riconosce all'**Agenzia delle Entrate la possibilità** di effettuare **specifiche analisi del rischio anche attraverso l'esibizione di documentazione** tramite cui sia possibile la **verifica** dell'**effettivo esercizio dell'attività**.

Nel dettaglio si stabilisce che, ad esito delle **analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA**, l'ufficio invita il contribuente a **presentarsi in ufficio** per **esibire la documentazione**



obbligatoria: si tratta in particolare delle **scritture contabili**. La documentazione va esibita per consentire in ogni caso la **verifica** dell'effettivo **esercizio dell'attività** e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l'**assenza dei profili di rischio individuati**.



In caso di **mancata comparizione** di persona del **contribuente** ovvero di **esito negativo dei riscontri** operati sui documenti eventualmente esibiti, l'ufficio emana provvedimento di **cessazione della partita IVA**.

## Vendita beni tramite piattaforme digitali

### Comma 151

La disposizione prevede **obblighi comunicativi, a carico delle piattaforme digitali** che facilitano la **vendita on line** di determinati beni, presenti nel territorio dello Stato.

Tali **piattaforme digitali**, che gestiscono le vendite on line ai consumatori finali, devono infatti comunicare i **dati dei fornitori** e delle **operazioni effettuate** su determinati beni presenti nel territorio dello Stato, che verranno individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (tra i quali rientrano, ad esempio, telefoni cellulari, console da gioco, tablet, PC e laptop).

## Regolarizzazione irregolarità formali

### Commi 166 - 173

Viene **reintrodotta** anche la possibilità di **sanare** le **irregolarità**, le **infrazioni** e le **inosservanze di obblighi o adempimenti**, che hanno **natura formale, ossia non rilevanti**:

- ◆ per la **determinazione** della **base imponibile** ai fini
  - ✓ delle imposte sui redditi,
  - ✓ dell'IVA e
  - ✓ dell'IRAP;
- ◆ rispetto al **pagamento** degli stessi tributi;

se commesse **fino al 31.10.2022**.

La regolarizzazione avviene mediante la **rimozione** delle irregolarità (tramite dichiarazione **integrativa**) e con il **versamento** di una somma pari a **200 euro** per **ciascun periodo d'imposta** cui si riferivano le **violazioni**, versamento che va eseguito in **due rate** di pari importo come segue:

<b>RATA</b>	<b>SCADENZA</b>
-------------	-----------------



Prima	31.03.2023
Seconda	31.03.2024

## Ravvedimento speciale

Commi 174 - 178

Si consente, in **deroga** all'ordinaria disciplina del **ravvedimento operoso**, di **regolarizzare** le **dichiarazioni**:

<b>regolarmente presentate</b> (non omesse)
<b>relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti</b>

purché le relative violazioni **non siano state già contestate** alla **data del versamento** di quanto dovuto. Ciò avviene mediante:

- ◆ la **rimozione** dell'**irregolarità/omissione** (sempre mediante dichiarazione integrativa);
- ◆ il pagamento
  - ✓ **dell'imposta**,
  - ✓ degli **interessi** e
  - ✓ delle **sanzioni, ridotte a 1/18 del minimo edittale** irrogabile.

Il versamento può avvenire in un'**unica soluzione** o a **dilazonato** (in massimo **8 rate** di pari importo), con la **regolarizzazione** che si **perfeziona** con il **pagamento** di quanto dovuto oppure della prima rata **entro il 31.03.2023**.

## Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti di accertamento

Commi 179 - 185

Viene reintrodotta anche la disposizione che consente di **definire** con modalità **agevolate** gli **atti del procedimento di accertamento**:

- ◆ che sono stati **adottati dall'Agenzia delle Entrate**
  - ✓ purché **non impugnati**;
  - ✓ per i quali **non siano decorsi i termini per presentare ricorso**;
- ◆ che **saranno notificati** dall'Agenzia delle Entrate **entro la data del 31.03.2023**.

Viene previste a questo fine la **riduzione della sanzione a 1/18 del minimo previsto dalla legge**, per gli **accertamenti con adesione relativi a**:

- ◆ **processi verbali di constatazione** (PVC) consegnati entro la data del **31.03.2023**;



◆ **avvisi**

- ✓ di **accertamento**,
- ✓ di **rettifica** e
- ✓ di **liquidazione**,

**non impugnati** e **ancora impugnabili**, oppure **notificati entro** la stessa data del **31.03.2023**.

La medesima **riduzione** sanzionatoria a **1/18** è applicata anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli **inviti a comparire per l'avvio del procedimento di definizione** dell'accertamento.

Le somme dovute possono essere anche **dilazionate** in un massimo di **20 rate trimestrali di pari importo**, con applicazione degli interessi al saggio legale per le rate successive alla prima.

## Definizione agevolata liti pendenti

Commi 186 - 205

Una diversa disposizione reintrodotta è quella che dà la possibilità di **definire**, sempre con modalità **agevolate**, le **controversie tributarie**:

<p><b>pendenti al 01.01.2023</b>, anche</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ in Cassazione e</li> <li>◆ a seguito di rinvio <b>regolarmente presentate</b> (non omesse)</li> </ul>
<p>in cui sono <b>parti l'Agenzia delle Entrate</b> e <b>l'Agenzia delle Dogane</b></p>
<p>aventi ad oggetto <b>atti impositivi</b>, ossia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ avvisi di accertamento,</li> <li>◆ provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e</li> <li>◆ ogni altro atto di imposizione)</li> </ul>

mediante il **pagamento** di un **importo pari al valore della controversia**.

La **definizione varia** in funzione:

- ◆ del **grado di giudizio** nel quale la lite risulta pendente;
- ◆ della **soccombenza** della **controparte** del contribuente (Agenzia delle Entrate/Dogane) – salvo il caso di giudizio in primo grado nel quale non è stata ancora emessa la sentenza, per cui non vi è ancora alcuna parte vincitrice o soccombente.

GRADO DI GIUDIZIO	CONTOPARTE PUBBLICA	IMPORTO PER DEFINIZIONE
Primo	non ancora soccombente	<b>90%</b> valore della lite
Primo	soccombente	<b>40%</b> valore della lite



Secondo	soccombente	<b>15%</b> valore della lite
Cassazione	soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio	<b>5%</b> valore della lite

## Conciliazione agevolata delle controversie tributarie

Commi 206 - 212

Viene consentito, in **alternativa** alla **definizione agevolata** delle **controversie** vista in precedenza, di **definire** le **liti tributarie pendenti** aventi ad oggetto **atti impositivi** in cui è **parte l'Agenzia delle Entrate**:

- ◆ **entro il 30.06.2023**;
- ◆ con un **accordo conciliativo fuori udienza**.

Al fine della conciliazione agevolata in esame va **sottoscritto un accordo tra le parti**, nel quale sono indicate le **somme dovute** con i **termini** e le **modalità di pagamento**. A tale accordo conciliativo si applicano le **sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo** previsto dalla legge (in luogo del 40 o 50% del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), al pari degli **interessi** e degli **eventuali accessori**.

Il **versamento delle somme** dovute o, in caso di **rateizzazione**, della **prima rata**, deve essere effettuato **entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo**; la citata **dilazione** di pagamento è poi effettuata:

in un **massimo di 20 ratetrimestrali di pari importo**

con importi da versare **entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre** successivo al pagamento della prima rata

## Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati all'agente della riscossione

Commi 222 - 230

Ulteriore disposizione che viene riproposta è quella relativa all'**annullamento automatico**, alla data del **31.01.2023**, dei **debiti tributari fino a 1.000 euro** (importo comprensivo di capitale, interessi e sanzioni), che risultano dai **singoli carichi affidati** agli **agenti della riscossione**:

- ◆ **dal 01.01.2000**,
- ◆ **al 31.12.2015**,

ancorché ricompresi in **precedenti definizioni agevolate** (c.d. "rottamazione-ter" delle cartelle,



---

saldo e stralcio eccetera) relative ai debiti affidati all'agente della riscossione.



Restano invece **definitivamente acquisite** le **somme versate anteriormente alla data dell'annullamento**.

## **Definizione agevolata carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo 01.01.2000-30.06.2022**

Commi 231 - 252

Viene reintrodotta anche la **definizione agevolata** dei **carichi affidati agli agenti della riscossione** (la c.d. "**rottamazione delle cartelle esattoriali**") nel periodo compreso **tra il 01.01.2000 ed il 30.06.2022**.

Grazie a tale previsione il debitore beneficia dell'**abbattimento**:

- ◆ delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di **sanzioni** e **interessi**, nonché
- ◆ degli **interessi di mora**, delle **sanzioni civili** e delle **somme aggiuntive**.
- ◆ dell'**aggio in favore dell'agente della riscossione**.

La definizione agevolata richiede quindi il versamento delle sole somme:

- ◆ dovute a titolo di **capitale**;
- ◆ maturate a titolo di **rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento**;

con possibilità di effettuare il **pagamento** in **unica soluzione** o **anche a rate**, con un tasso di **interesse al 2%**.

Con il **versamento** della **prima o unica rata** si **estinguono le procedure esecutive** già avviate.



---

## Proroga termini riversamento credito R&S

Commi 271-272

La norma stabilisce che i soggetti che abbiano indebitamente utilizzato in compensazione il **credito di imposta per ricerca e sviluppo**, siano tenuti a inviare la **richiesta di riversamento spontaneo** del medesimo credito all'Agenzia delle entrate entro il **30 novembre 2023** (anziché il 31 ottobre del medesimo anno). In merito alle **certificazioni** relative alle spese per attività di ricerca, sviluppo e innovazione, queste possono essere richieste alla sola condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei relativi crediti d'imposta non siano già state constatate.

## Contabilità semplificata

Comma 276

La norma amplia l'ambito del regime di contabilità semplificata per imprese minori, con l'innalzamento delle soglie di ricavi. Da gennaio 2023 potranno adottare questo regime:

- ◆ imprese che esercitano la **prestazione di servizi con ricavi fino a 500.000 euro** (rispetto ai precedenti 400.000);
- ◆ imprese aventi a oggetto **altre attività con ricavi fino a 800.000 euro** (rispetto ai precedenti 700.000).



---

## Bonus mobili

Comma 277

La norma incrementa l'importo per il 2023 della detrazione al 50%, legata agli immobili oggetto di ristrutturazione, prevista per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici "cd. Bonus mobili" da 5.000 a 8.000 euro. Dal 2024 l'importo dovrebbe tornare a 5.000 euro.

## Mezzi di pagamento contante

Commi 384 - 388

La norma **innalza il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante**, portandolo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, da 1.000 a **5.000 euro**.

## Proroga credito di imposta spese di consulenza quotazione PMI

Comma 395

La norma **proroga al 31 dicembre 2023 il credito d'imposta pari al 50% delle spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI)** e ne aumenta l'importo massimo da 200.000 euro a 500.000 euro.

## Sostegno investimenti PMI

Commi 414 - 416

Viene rifinanziata, per gli **anni dal 2024 al 2026**, la "**Nuova Sabatini**", misura di finanziamento e contributo a **tasso agevolato** a favore delle **micro, piccole e medie imprese** che **investono in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature**.

Viene altresì **prorogato di 6 mesi il termine** per l'**ultimazione** degli **investimenti** per le iniziative con **contratto** di finanziamento **stipulato dal 01.01.2022 al 30.06.2023**.

## Termine di consegna beni Strumentali nuovi ordinati entro il 31.12.2022

Comma 423



Si dispone la **proroga al 30.09.2023** – in luogo del precedente 30.06.2023 – del termine di consegna dei beni acquisiti con **credito d'imposta** previsto dalla "Legge di Bilancio 2021", in particolare dei **beni strumentali nuovi** (allegato A della Legge 232/2016) che sono stati acquisiti dalle imprese a condizione che **entro il 31.12.2022**:

- ◆ il relativo **ordine** risulti **accettato** dal venditore;
- ◆ sia stato effettuato il **pagamento di acconti** in misura **almeno pari al 20%** del costo di acquisizione.

## Misure a favore del settore dell'autotrasporto

Commi 503 - 504

La norma autorizza la spesa di 200 milioni di euro per il 2023 quale **contributo** per l'aumento del costo del carburante alle **imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, che utilizzino veicoli di categoria euro 5 o superiore per attività di autotrasporto**.

## Bonus psicologo

Comma 538

Prevista la **corresponsione del cosiddetto bonus psicologo**, già previsto per l'anno 2022, **anche per l'anno 2023 e per gli anni 2024 e seguenti**.

Il comma prevede che il contributo in questione, per gli **anni 2023 e seguenti**, abbia un limite massimo di **1.500 euro a persona** (mentre la disposizione oggetto di modifica ha stabilito, per il 2022, un limite massimo di 600 euro).

Ricordiamo che il bonus è parametrato alle diverse fasce ISEE, al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, e non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro.

## Proroghe occupazione suolo pubblico per il settore della ristorazione

Comma 815

**Prorogata fino al 30 giugno 2023 la possibilità per gli esercizi pubblici**, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, **di disporre temporaneamente strutture amovibili** quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni **su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico**, senza necessità delle **autorizzazioni** di cui agli articoli 21 e 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004).



## Proroga Superbonus al 110%

Commi 894 - 895

Il comma in esame individua una serie di interventi rientranti nella disciplina del Superbonus a cui, a determinate condizioni, **non viene applicata la diminuzione dal 110 al 90 per cento della detrazione prevista a partire dal 2023**<sup>1</sup>. In particolare, resta valida la misura del 110%:

- ◆ per gli interventi **diversi da quelli effettuati dai condomini** per i quali, la CILA<sup>2</sup> sia stata effettuata **alla data del 25 novembre**;
- ◆ per gli interventi effettuati dai **condomini per i quali la delibera assembleare** che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data **anteriore al 18 novembre 2022** e a condizione che per tali interventi, **alla data del 31 dicembre 2022, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)**;
- ◆ per gli interventi effettuati **dai condomini per i quali la delibera assembleare** che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta **adottata in una data compresa** fra il **18 novembre ed il 24 novembre 2022** e a condizione che per tali interventi, **alla data del 25 novembre 2022, risulta effettuata la CILA**;
- ◆ per gli interventi comportanti la **demolizione e la ricostruzione degli edifici** per i quali alla data del **31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo**.

<sup>1</sup> dal D.L.176/2022

<sup>2</sup> ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;



## Misure in materia di bonus sociale elettrico e gas

Commi 17 - 18

L'articolo amplia le **agevolazioni sul prezzo delle bollette elettriche e del gas** per i clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, con due misure:

- ◆ aumenta da 12.000<sup>3</sup> a **15.000 euro il valore soglia dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)** per l'accesso al beneficio, nel 2023;
- ◆ si prevede che, **per il primo trimestre 2023 le agevolazioni vengano rideterminate dall'ARERA**, nel limite di 2,4 miliardi di euro complessivi.

## Pensione anticipata Quota 103

Commi 283 - 287

Si introduce, in via sperimentale per il 2023, una nuova forma di "pensione anticipata flessibile", detta anche "Quota 103". Le caratteristiche principali nella tabella seguente:

<b>PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE QUOTA 103</b>	
<b>Requisiti</b> entro il 31.12.2023 <ul style="list-style-type: none"><li>✓ 62 anni di età</li><li>✓ 41 anni di contributi versati in gestioni INPS</li></ul>	<b>Assegno pensionistico</b> Importo massimo 2626 euro (5 volte il trattamento minimo INPS 2022) Al momento della pensione ordinaria viene effettuato l'eventuale conguaglio. La pensione non è cumulabile fino all'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro, ad eccezione di quelli da lavoro occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
<b>Incentivo</b> per chi resta al lavoro, con gli stessi requisiti: esonero contributivo su oneri lavoratore (9,19%) a partire dalla data del possibile pensionamento. L'importo viene versato in busta paga	<b>Finestre di accesso</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ decorrenza per chi consegue i requisiti entro il 2022: privati 1.4 - pubblici 1.8.2023</li><li>✓ 3 mesi settore privato</li><li>✓ 6 mesi settore pubblico</li><li>✓ Scuola e AFAM dall'inizio dell'anno scolastico</li></ul>

## Ape Sociale

<sup>3</sup> Valore innalzato per il 2022 dal decreto-legge n. 21-2022, cd Decreto Ucraina, rispetto al valore ordinario di 8.265.



---

## Commi 288 - 291

E' prevista la **proroga fino al 31.12.2023** del **regime pensionistico sperimentale detto APE SOCIALE<sup>4</sup>**.

## Opzione Donna

### Comma 292

Il regime di anticipo riservato alle donne, con sistema di calcolo contributivo detto **Opzione donna<sup>5</sup>** viene **prorogato nuovamente per il 2023, ma con forti limitazioni**. In sintesi:

	<b>REQUISITI</b>
<b>OPZIONE DONNA 2023</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>60 anni di età sia per dipendenti che autonome (con anticipo di 1 anno per ogni figlio fino a 2)</li><li>35 anni di contributi</li><li>In una delle seguenti condizioni:<ul style="list-style-type: none"><li>✓ disoccupate o dipendenti di aziende in crisi o</li><li>✓ disabili almeno al 74% o</li><li>✓ caregiver di disabili conviventi.</li></ul></li></ol>

## Esoneri contributivi assunzioni

### Commi 294-299

I commi da 294 a 299 ripropongono o rafforzano alcune **agevolazioni contributive per assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro dipendente**. L'attuazione è condizionata all'autorizzazione della Commissione europea.

<b>AGEVOLAZIONE</b>	<b>MISURA ESONERO IMPORTO MASSIMO</b>	<b>REQUISITI</b>
<b>ESONERO ASSUNZIONI PERCEPTORI DI RDC</b>	100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un massimo di 8mila euro annui,	per 12 mesi alternativo al beneficio già previsto di fruizione delle mensilità non godute
<b>ESONERO ASSUNZIONI GIOVANI</b>	<b>100%<sup>6</sup> dei contributi a carico dei datori di lavoro</b>	◆ per un periodo massimo di 36

---

<sup>4</sup> Introdotto dalla legge 232 2016

<sup>5</sup> articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4



<b>UNDER 36</b>	<b>massimo dello sgravio pari a 8mila euro annui</b>	<p>mesi (48 per i datori di lavoro Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ per assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato</li> <li>◆ di under 36, che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato</li> <li>◆ da parte di datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti, o procedano nei nove mesi successivi a licenziamenti di lavoratori con la medesima qualifica</li> </ul>
<b>ESONERO ASSUNZIONI DONNE<sup>7</sup></b>	<p>Esonero del 100% dei contributi per un massimo di 8mila euro</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ per 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;</li> <li>◆ 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;</li> <li>◆ 18 mesi complessivi, in caso di trasformazione di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Disoccupate da almeno 6 mesi se residenti nelle regioni del Meridione o con professione ovvero di un settore economico con disparità occupazionale di genere, superiore al 25% <sup>8</sup></li> <li>◆ ovvero disoccupate da almeno 24 mesi, ovunque residenti;</li> <li>◆ ovvero disoccupate da oltre 12 mesi con almeno 50 anni di età, ovunque residenti.</li> </ul>

## Assegno unico universale per i figli

Commi 357 - 358

<sup>6</sup> L'esonero era stato previsto dall'articolo 1, comma 10, della L. 178/2020, che aveva modificato in via transitoria la normativa a regime vigente dettata dall'articolo 1, commi da 100 a 107 e da 113 a 115, della L. 205/2017.

<sup>7</sup> Comma 16 art.1 legge 178/2020. Le ultime istruzioni sono contenute nella circolare INPS 56 2021.

<sup>8</sup> Vedi decreto ministeriale Lavoro del 16 novembre 2022



Viene modificata la disciplina dell'assegno unico e universale per i figli a carico,<sup>9</sup> come segue:

- ◆ sono rese permanenti le equiparazioni per le maggiorazioni dell'assegno per figli disabili anche maggiorenni (fissati nel 2022 da 50 a 175 euro mensili in base all'ISEE)
- ◆ si introduce un incremento del 50% dell'assegno per i figli di età inferiore ad un anno e di età inferiore a tre anni in famiglie con 3 o più figli
- ◆ si eleva da 100 a 150 euro mensili la maggiorazione per i nuclei familiari con quattro o più figli a carico.

## Congedo parentale

### Comma 359

Viene introdotta una maggiore tutela economica ai genitori lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, dopo la fruizione dei congedi obbligatori:

<b>CONGEDO PARENTALE post maternità o paternità</b>	<b>un mese indennizzato all'80% invece che al 30%</b> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ per la madre oppure il padre</li><li>◆ da fruire entro il 6° anno del bambino</li></ul>
---	---

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento.

Distinti saluti

Dr. Flavio Staffa



<sup>9</sup> di cui al D.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230